**ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE**

Tra

L’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Prof./Prof.ssa / Dott./Dott.ssa ----, Direttore/Dirigente ----, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F.: 80019600925 (di seguito definita “datore di lavoro”)

e

il Dott./Dott.ssa / Sig./Sig.ra ----, nato/a a ----, il ----, residente a ----, via -----, C.F.: ---- (di seguito definito/a “dipendente”)

**VISTO** l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124

**VISTI** gli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017

**VISTA** la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017

**VISTO** il Regolamento sul lavoro agile adottato dall’Università degli Studi di Cagliari con D.R. 1235 del 7/11/2019

**VISTO** l’esito della selezione dei progetti di lavoro agile presentati in risposta al Bando pubblicato dall’Università degli Studi di Cagliari ….

le parti concordano quanto segue.

**Art. 1. Oggetto dell’accordo**

1. Il presente accordo disciplina la prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile.

2. Per lavoro agile si intende una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa, previo accordo tra il datore di lavoro e il/la dipendente, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, mediante il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza, riservatezza dei dati e verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.

**Art. 2. Trattamento giuridico ed economico**

1. Il datore di lavoro garantisce che il/la dipendente che svolge la prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile non modifica la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, né il trattamento economico in godimento, né la sede di lavoro che resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto.

3. La prestazione lavorativa resa nella modalità del lavoro agile è considerata equivalente a quella svolta all’interno dei locali aziendali anche ai fini del computo dell’anzianità di servizio, delle progressioni di carriera e del trattamento accessorio.

**Art. 3. Prestazioni lavorative, durata e articolazione del lavoro agile e fascia di reperibilità**

1. Le prestazioni lavorative che saranno svolte al di fuori dei locali dell’Ateneo, la durata e l’articolazione del lavoro agile, nonché la fascia di reperibilità sono quelle definite nel Progetto di lavoro agile presentato dal/dalla dipendente in risposta al Bando pubblicato dall’Università degli Studi di Cagliari …. Il Progetto, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante.

2. La durata del presente accordo è di sei mesi con decorrenza dal giorno successivo alla conclusione delle attività formative obbligatorie di cui all’art. 4.

3. Le giornate di lavoro agile non sono cumulabili e si svolgono entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero.

4. Laddove il/la dipendente, nella giornata di lavoro agile, si trovasse impossibilitato/a a svolgere la prestazione dovrà darne immediata comunicazione al proprio Responsabile e/o all’ufficio per la rilevazione della presenze con imputazione della giornata o delle ore non lavorate all’istituto più adeguato (conto recupero, ferie, malattia, etc.).

**Art. 4. Formazione**

1. Il/La dipendente si impegna a seguire i Corsi di formazione di cui all’art. 4, comma 6, del Regolamento sul lavoro agile adottato dall’Università degli Studi di Cagliari con D.R. 1235 del 7/11/2019, organizzati dal datore di lavoro prima dell’avvio del lavoro agile.

2. La validità del presente accordo è condizionata all’effettiva fruizione dei Corsi da parte del/della dipendente ammesso/a al lavoro agile.

**Art. 5. Luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative**

1. La prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali dell’Ateneo può essere svolta in qualunque luogo che rispetti le prescrizioni relative sia alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia alla tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni.

2. Il luogo prevalente, sebbene non esclusivo, di svolgimento della prestazione al di fuori dei locali dell’Ateneo è individuato presso [l’abitazione del/della dipendente] in Via……

**Art. 6. Strumentazione tecnologica**

1. La strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa in lavoro agile (pc, telefono, etc.) e le spese direttamente o indirettamente collegate allo svolgimento della prestazione (connessione, elettricità, riscaldamento, assistenza tecnica hardware e software, etc.) sono a carico del/della dipendente.

2. Nell’utilizzo della propria strumentazione tecnologica e degli applicativi informatici indicati nel Progetto di lavoro agile, il/la dipendente è tenuto/a ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza informatica, secondo le indicazioni che saranno all’uopo fornite nei Corsi di formazione di cui all’art. 4.

**Art. 7. Tempi di riposo e disconnessione del/della dipendente**

1. Il/La dipendente ha diritto ai tempi di riposo indicati nell’Informativa sulla salute e la sicurezza allegata al presente accordo.

2. Conclusa la prestazione lavorativa, il/la dipendente ha diritto alla disconnessione, intesa come disconnessione dalla strumentazione tecnologica che consente la reperibilità.

**Art. 8. Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni**

1. Il/la dipendente che svolge la prestazione in lavoro agile è tenuto/a alla riservatezza sui dati e sulle informazioni del datore di lavoro in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico dell’Ateneo e ad utilizzare e custodire con la massima cura e diligenza tutti i dati e le informazioni.

**Art. 9. Tutela della salute e sicurezza**

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del/della dipendente che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna al/alla dipendente e al/alla rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza un’informativa scritta, allegata al presente accordo, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il/La dipendente è tenuto ad adottare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali dell’Ateneo.

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 81/2017, il/la dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali dell’Ateneo.

4. Qualora il luogo di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali dell’Ateneo non coincida con il luogo di abitazione, il/la dipendente ha diritto, ai sensi dell’art. 23, comma 3, legge n. 81/2017, alla tutela contro gli infortuni *in itinere*.

**Art. 10. Esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare**

1. Il potere direttivo, di controllo e disciplinare sarà esercitato dal datore di lavoro in conformità alla legge e al CCNL di comparto.

2. Il Responsabile della struttura in cui è incardinato il/la dipendente che opera in modalità di lavoro agile, esercita il potere direttivo e di controllo avendo riguardo ai risultati ottenuti dal/dalla dipendente nello svolgimento della prestazione, comunicati dal/dalla dipendente secondo le modalità indicate nel Progetto.

3. Le condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare sono le medesime previste dal CCNL di comparto adattate alla peculiare modalità di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

**Art. 11. Recesso**

1. L’amministrazione può esercitare la facoltà di recesso dall’accordo di lavoro agile nel caso in cui il dipendente risulti inadempiente rispetto a quanto prescritto nel presente regolamento e a quanto indicato nell’accordo medesimo.

2. L’amministrazione e il/la dipendente possono recedere dall’accordo di lavoro agile, con preavviso di trenta giorni, fornendo specifica motivazione. Il termine di preavviso è pari a sessanta giorni nel caso di recesso dell’amministrazione dall’accordo di lavoro agile stipulato con un lavoratore o una lavoratrice disabile.

3. In presenza di giustificato motivo, l’amministrazione e il/la dipendente possono recedere dall’accordo di lavoro agile senza preavviso.

**Art. 12. Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, trovano applicazione le norme in materia di lavoro agile, il CCNL di comparto e il Regolamento sul lavoro agile adottato dall’Università degli Studi di Cagliari con D.R. 1235 del 7/11/2019.

DATA

Firma del/della dipendente Firma del/della Responsabile della struttura